

battere, per non assumere la responsabilità di rendere impossibile una legge che il Governo credeva dovesse arrecare grandissimo beneficio al paese; ma che nello stesso tempo non sentiva più per quella legge alcuna simpatia, perchè non credeva che essa potesse portare qualche apprezzabile servizio al paese.

Premesso ciò, è chiaro quale sia il mio sentimento oggi. In esecuzione della legge del 1890 si è costituita una società anonima nel giorno sette di febbraio. Questa società anonima ha creduto di presentare le condizioni dalla legge stessa richieste, per potere ottenere dal Governo la concessione del privilegio che quella legge accorda; e si fece innanzi.

Allora io fui tra coloro i quali sostennero che la Società sorta non corrispondeva alle prescrizioni della legge, e dissi precisamente: è un quadro che non entra nella cornice che noi abbiamo fatta.

Queste considerazioni che io svolsi allora alla Camera, e che furono più dottamente svolte dall'onorevole Maggiorino Ferraris e dall'onorevole Diligenti, persuasero il Governo a dire: il quadro è fatto; al quadro la cornice non si adatta precisamente; ebbene provvediamo con una leggina acchè la cornice si adatti al quadro.

Se questa è la vera condizione delle cose, la sola indagine che si presenta a fare è questa. Vale la pena che il potere legislativo modifichi le sue deliberazioni, e faccia una legge nuova per adattare a questa tela, a questo quadro, la cornice che più non vi si adatta? La questione è semplicissima; ed io non posso nascondere, che se si trattasse semplicemente di concedere la facoltà ad un istituto di fare operazioni di credito fondiario, non esiterei un istante a dare il mio voto favorevole con piena sincerità, e con persuasione che potrebbe portare qualche effetto utile. Ma qui non si tratta soltanto di dare una simile facoltà: si tratta contemporaneamente di legare per quindici anni le mani allo Stato, che non può più fare altra concessione di credito fondiario, tale essendo il tenore della legge nel 1890; e poi si tratta di restringere gli istituti esistenti ad operare nelle loro zone, mentre fino ad ora, per effetto della legge del 1885, potevano operare anche fuori.

Perciò, di fronte alla restrizione dell'azione degli istituti esistenti ed alla restrizione delle facoltà del Governo di fare altre concessioni per nuovi istituti di credito fondiario, pare a noi che questa nuova società offra compensi sufficienti che ci autorizzino a sanzionare queste restrizioni?

Ecco il problema che mi pare assai grave; tanto grave, lo confesso francamente, da indurmi a dichiarare all'onorevole ministro di agricoltura che non voterò certo contro il passaggio alla seconda lettura, perchè ciò implicherebbe un preconcetto di respingere qualunque proposta analoga a quella che forma l'oggetto del presente disegno di legge; ma che, se il seguito di questa discussione non mi potesse convincere che sono infondate le osservazioni da me poste innanzi, io mi riserberei di votare contro.

E con questo ripeto che voterò il passaggio alla seconda lettura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

De Zerbi. Non potrei veramente, senza sentire grave rimorso di coscienza, tacere, dopo alcune frasi dell'onorevole mio amico, il ministro Chimirri.

Egli ha detto che il credito fondiario non funziona bene e non ha funzionato per la difficoltà di collocare le cartelle all'estero; funzionerà invece col nuovo istituto, il quale porta seco largo concorso di capitali esteri.

Non posso entrare, nè entro nella disamina del concorso dei capitali esteri in questo nuovo istituto; quale e quanto esso sia; debbo però affermare che se il credito fondiario non funziona per la difficoltà di collocare le cartelle all'estero, esso meno funzionerà quando si fonderà un istituto il quale abbia lo scopo di assorbire in sé tutte le operazioni avariate già compiute dagli istituti esistenti. Perchè se era impossibile collocare la cartella che dà maggior garanzia, perchè rappresenta operazioni cattive unitamente operazioni buone, sarà ben difficile collocare la cartella, la quale rappresenterà tutto il cumulo delle operazioni cattive.

Ma non è per ciò veramente che ho domandato di parlare, quanto per dire che, a parer mio, e, premetto che dico francamente l'opinione mia, se il credito fondiario non funziona bene, se il credito ipotecario non può trasformarsi in credito fondiario, ciò avviene per altra ragione; non perchè non si collocino facilmente le cartelle, ma perchè vi sono vizi di metodo, ai quali non abbiamo ancora posto mente.

Questi vizi di metodo non li saprei ora indicare con precisione; possono consistere nello esigere la dimostrazione troppo severa del possesso trentennale di diritto e di fatto, cosa assai malagevole; possono consistere nelle gravi spese, che accompagnano tutti i procedimenti per ottenere il mutuo dal credito fondiario; possono consi-